



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESIDIO DI QUALITÀ  
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
presidio.qualita@uniupo.it

## **LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO E PER LA MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI**

### **PREMESSA**

Lo scopo di queste linee guida è di descrivere le procedure:

- a) per la progettazione di un nuovo Corso di Studio (CdS);
- b) per la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati.

Si è ritenuto di presentare le due procedure in un unico documento, date le numerose affinità tra i due casi. Il documento si compone di tre parti: la prima riguarda la progettazione di un nuovo Corso di Studio; la seconda riguarda la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati; la terza riporta alcune indicazioni comuni ai due casi.

Riportiamo di seguito la struttura delle tre parti, completa dell'elenco dei paragrafi.

### **PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI**

1. IL QUADRO NORMATIVO
2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE
3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE
4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE
5. LA SEQUENZA OPERATIVA
6. ALLEGATO 1: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO

### **PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI**

7. LE MOTIVAZIONI
8. LA SEQUENZA OPERATIVA
9. ALLEGATO 2: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI.

### **PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI**

10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE
11. LO SCADENZARIO
12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE



## PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDI

### 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'istituzione di un nuovo corso di studio è regolamentata dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa i requisiti dell'offerta formativa. Noi qui esamineremo gli aspetti che riguardano l'accreditamento iniziale e in particolare la progettazione del CdS, secondo l'ottica dei requisiti previsti. Presentiamo una breve sintesi del quadro normativo di riferimento, rinviando ai documenti citati per gli opportuni approfondimenti.

Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), su proposta dell'Agenda Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), concede agli Atenei e ai CdS l'Accreditamento, cioè il riconoscimento del possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In particolare, l'Accreditamento iniziale consiste nell'autorizzazione a istituire e attivare Sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria.

L'allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, presenta le "Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi", in particolare per quanto riguarda l'accreditamento iniziale dei CdS. Ad eccezione dei corsi di studio erogati in modalità integralmente a distanza, le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università (CoReCo) competente per territorio. Per l'accreditamento iniziale dei corsi vengono utilizzati opportuni indicatori che sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture e che tengono conto anche del carattere "internazionale" del corso. Al termine del primo triennio dall'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accreditamento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso ulteriori indicatori. È possibile istituire corsi di studio (in particolare per quanto riguarda corsi di studio delle professioni sanitarie) in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata.

Recependo le indicazioni contenute nel citato allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, e del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021

- a) l'accreditamento iniziale dei nuovi CdS, di durata massima triennale, viene disposto non oltre il 15 giugno<sup>1</sup> antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito: *i*) del parere positivo (vincolante) del

---

<sup>1</sup> art. 4 comma 1 del DM 1154/21. Tale data potrebbe variare secondo le indicazioni ministeriali annuali



- Nucleo di Valutazione (NdV) sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale definiti dall'ANVUR, nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento (art. 7, comma 1a del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021); *ii*) parere positivo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sull'ordinamento didattico; e *iii*) della verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e di qualità del corso di studio;
- b) i CdS istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accREDITAMENTO, inoltre un corso non attivato per due anni consecutivi perde automaticamente l'accREDITAMENTO;
  - c) l'attivazione dei CdS accREDITATI è subordinata unicamente all'inserimento annuale nella Banca Dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previo possesso dei requisiti di docenza (i dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il MIUR e l'ANVUR svolgono una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei dati stessi);
  - d) l'accREDITAMENTO si intende confermato se l'esito della verifica di cui al punto precedente, validata dal NdV, è positivo; in caso contrario, decade automaticamente e il CdS viene eliminato dalla Banca Dati dell'offerta formativa. Solo se l'esito negativo della verifica è determinato da carenza della docenza necessaria a causa del superamento della numerosità massima degli studenti, l'accREDITAMENTO del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2022-2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento della carenza di docenza. In questo caso, l'accREDITAMENTO e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, a condizione che l'Università abbia un Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) maggiore di 1 (vedi art. 4, comma 3 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021);
  - e) le modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate sentito il CUN; in caso di modifiche ritenute sostanziali, che possano incidere sui presupposti dell'accREDITAMENTO iniziale del corso, sentito il CUN, il MIUR può acquisire il parere dell'ANVUR;
  - f) i CdS che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro accREDITAMENTO periodico; il periodo può essere abbreviato nel caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NdV o del MIUR.

Il D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 stabilisce anche che in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, punto B del D.M. relativo alle Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 è possibile accREDITARE nuovi CdS che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 (classi delle lauree



e lauree magistrali) secondo le modalità e le esclusioni riportate nell'art. 8 comma 1 del citato decreto. Inoltre, per facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, gli Atenei possono proporre CdS, erogati esclusivamente in modalità tradizionale, caratterizzati da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro mediante convenzioni con imprese o associazioni o ordini professionali, con programmazione degli accessi ed elevato indice di assorbimento da parte del mondo del lavoro a distanza di un anno dal conseguimento del titolo di studio (art. 8 comma 2 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021).

Infine, il già citato D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 ha introdotto delle novità normative riguardanti l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di studio.

## **2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE**

L'art. 4 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 prevede la verifica da parte dell'ANVUR del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale, riportati negli Allegati A e C dello stesso decreto. A questo fine, l'ANVUR ha stabilito una procedura apposita, i cui passi saranno dettagliati nel paragrafo successivo.

Di seguito elenchiamo sinteticamente i requisiti previsti, rinviando per i necessari approfondimenti agli Allegati A e C del citato D.M.

- a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS.
- b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione.
- c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative.
- d) Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.
- e) Requisiti per l'AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.

## **3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE**

Le *Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione* predisposte dall'ANVUR ai sensi della normativa richiamata al paragrafo 1 stabiliscono le modalità per la verifica, da parte dell'ANVUR, del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale dei nuovi corsi di studio di cui al paragrafo precedente. Essa prevede:

- a) un Panel di Esperti di Valutazione (PEV) per le valutazioni relative ai Requisiti di Qualità del CdS;
- b) l'esame della documentazione presentata;
- c) una eventuale visita in loco;



- d) l'elaborazione di un giudizio complessivo basato su prestabiliti Criteri Valutativi;
- e) la formulazione della proposta di accreditamento iniziale.

Seguono alcune precisazioni riguardanti la documentazione richiesta.

La scadenza per la presentazione della documentazione da parte degli Atenei è fissata annualmente dal MIUR con Decreto Direttoriale emanato annualmente (vedi nota 1 a pagina 2). Sarà cura dell'ufficio Ordinamenti Didattici, con cadenza annuale, comunicare per tempo le scadenze aggiornate.

Si tenga conto tuttavia della necessità di approvazione della proposta da parte degli Organi di Governo (OG) e quindi è indispensabile, nella preparazione della documentazione, considerare il calendario delle sedute degli stessi. L'incompletezza della documentazione presentata può pregiudicare la concessione dell'accreditamento iniziale. La documentazione necessaria, oltre alla relazione del NdV, è la seguente:

- a) Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione", predisposto dall'Ateneo e coerente con la strategia dell'Offerta formativa espressa nel *Piano Strategico dell'Ateneo*;
- b) Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, compilata entro la scadenza fissata dal MIUR;
- c) Documento "Progettazione del CdS", da allegare alla SUA-CdS (quadro D5), che contenga le risposte alle domande su cui si basano i Criteri Valutativi, elencate nell'Allegato 1 alle Linee guida (si veda anche il paragrafo successivo); se il nuovo corso di studio deriva da una riconversione di precedenti corsi di studio, è necessario dare conto in questo documento degli esiti dei Rapporti di Riesame Ciclico ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare il corso di studio; si deve inoltre dare conto del modo in cui il nuovo corso di studio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

Possono inoltre essere presentati eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.

#### **4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE**

Ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, l'esame effettuato dalla PEV consiste nella verifica dei requisiti di cui agli allegati A e C del D.M., con particolare riguardo all'ambito D – Qualità della Didattica e dei Servizi agli studenti e all'Art. 1 comma 3 del D.M stesso.

La verifica dei requisiti richiesti avrà per oggetto la documentazione presentata dall'Ateneo mediante l'elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei documenti richiesti e ritenuti utili.

Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell'offerta formativa proposta), R3.B (l'erogazione del corso di studio e l'esperienza dello studente) e R3.C (risorse del CdS, adeguatezza della dotazione di personale docente e



tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi) R3.D (monitoraggio e revisione del CdS) (vedi Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione ultima versione).

## 5. LA SEQUENZA OPERATIVA

Alla luce della normativa di riferimento e della procedura per la formulazione del parere dell'ANVUR sulla concessione dell'accreditamento iniziale, descritte nei paragrafi precedenti, la sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di istituzione di un nuovo CdS è individuata come segue.

A. Le strutture interessate (Dipartimenti o Scuola), solitamente attraverso gruppi di lavoro appositamente costituiti e coordinati inizialmente dal/dai Direttore/i dei Dipartimenti proponenti, svolgono la fase istruttoria, che si compone di:

- a) consultazione delle Parti Sociali Interessate (PSI) per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle *Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate*);
- b) formulazione dell'ipotesi di proposta del nuovo CdS, con definizione di massima delle caratteristiche che lo contraddistinguono (i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi): in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle PSI;
- c) verifica della coerenza della proposta con il Piano Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
- d) confronto con corsi di studio nazionali (almeno con riferimento all'offerta formativa delle Università limitrofe) e internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS e studi di settore relativi alla figura professionale d'uscita.

La fase istruttoria si conclude con l'approvazione del progetto di CdS di nuova istituzione da parte del/dei Consiglio/i di Dipartimento interessato/i.

B. Le strutture interessate, sviluppando ulteriormente il suddetto progetto, predispongono, con la consulenza dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), una serie di documenti programmatici da far pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici:

- a. estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento che ha approvato il suddetto progetto;
- b. verbali di consultazione delle PSI;
- c. descrizione degli obiettivi formativi e delle figure professionali oggetto del nuovo CdS;



- d. piano di studi;
- e. verifica della sostenibilità della docenza in coerenza con i requisiti minimi ministeriali.

L'Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la suddetta documentazione al "Tavolo di Ateneo per la Didattica" per una analisi documentale, a seguito della quale potrà essere rilasciato Nulla Osta alla fase successiva del processo, consistente nella redazione del Documento "Progettazione del CdS" (Quadro D5 della SUA-CdS) coerentemente con le indicazioni contenute nelle *Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione del 13/10/2017)* predisposte dall'ANVUR e richiamate nel paragrafo 3. Tale documento deve rispondere alle domande poste nell'All. 1 "Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS" delle sopra citate Linee Guida.

Il Nulla Osta rilasciato dal suddetto Tavolo potrà essere corredato di suggerimenti e indicazioni per la redazione del suddetto Documento.

- C. Le strutture interessate predispongono, con l'eventuale supporto del PQA (che si potrà avvalere della collaborazione degli RQDF), il Documento di Progettazione di cui al punto precedente. In particolare, si sottolinea l'esigenza di dedicare significativa attenzione alla stesura delle parti ordinali della scheda SUA-CdS del nuovo corso, secondo quanto indicato nella *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici* predisposta dal CUN:

#### QUALITÀ – Sezione A - Obiettivi della Formazione

- Quadro A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni
- Quadro A2.a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsto per i laureati (funzione in un contesto di lavoro, competenze specifiche associate alla funzione, sbocchi occupazionali) da compilare per ciascun profilo professionale definito
- Quadro A2.b Il corso prepara alle professioni di... (codifiche ISTAT)
- Quadro A3.a Conoscenze richieste per l'accesso
- Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
- Quadro A4.b.1 Conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione – sintesi-
- Quadro A4.c Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento
- Quadro A5.a Caratteristiche della prova finale

#### AMMINISTRAZIONE



- Informazioni (limitatamente ai corsi interateneo), Altre Informazioni e Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico (Tabella della attività formative e note relative).

In una seconda fase dovranno essere fornite le restanti informazioni, compresa la didattica programmata ed erogata (scadenza: indicativamente un mese dopo il primo inserimento).

ATTENZIONE: gli OG, e quindi gli Uffici, potranno richiedere la documentazione completa già per la prima scadenza, al fine di valutare sostenibilità e scopi del corso. Si rimanda quindi al calendario per la compilazione della scheda SUA-CdS preparato annualmente ed inviato agli organi periferici con nota del Direttore Generale.

- D. Le strutture interessate fanno pervenire la documentazione di cui al precedente punto C:
- a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi documentale al fine di emettere un parere istruttorio di correttezza formale che verifichi la completezza e adeguatezza della documentazione rispetto ai requisiti ministeriali, su cui in seguito sarà chiamato a esprimersi il Nucleo di Valutazione;
  - b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, affinché possa effettuare idonea analisi documentale finalizzata alla formulazione del parere obbligatorio (prescritto dalle “Linee Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di nuova istituzione per la a.a. 22/23” approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 21/10/2021) che, tuttavia, si ricorda essere non vincolante ai fini delle successive deliberazioni da assumere.
- E. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle strutture interessate la documentazione di cui al precedente punto C, nonché i due pareri di cui al precedente punto D, delibera/no in merito all’istanza di attivazione del nuovo CdS. Per i corsi interdipartimentali si richiama la necessità di apposite delibere da parte di tutti i Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve pervenire su carta intestata del Dipartimento, corredata di tutti i documenti programmatici indicati nei precedenti punti C e D, completi di numero di protocollo e allegati in formato .pdf.
- F. L’Ufficio Ordinamenti didattici sottopone al NdV l’istanza di attivazione di CdS per la formulazione del parere vincolante prevista dagli artt. 4 e 7 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021.
- G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici sottopone agli Organi Collegiali (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) la suddetta istanza, corredata del riscontro del PQA e del parere del NdV, per le deliberazioni di competenza.





- H. Gli Organi Collegiali, con le modalità di competenza, deliberano in merito alla proposta di istituzione del nuovo CdS.
- I. L'Amministrazione Centrale acquisisce il parere favorevole del CoReCo competente per territorio.
- J. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta entro le scadenze amministrative vigenti.

L'iter di approvazione continuerà con l'esame di competenza da parte del CUN: in caso positivo, il corso verrà reso disponibile all'ANVUR, ai fini della sua valutazione relativa all'accreditamento iniziale. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, questi verrà rimandato all'Ateneo, che inoltrerà l'istanza alle strutture interessate. Le strutture interessate dovranno procedere con le appropriate modifiche, le quali, previo Nulla Osta rilasciato dal Tavolo di Ateneo per la Didattica, verranno sottoposte nuovamente (e per l'ultima volta) al vaglio del CUN per il tramite dell'Ufficio Ordinamenti Didattici.

## **6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA**

***Allegato 1:*** Schema della procedura di progettazione di un nuovo Corso di Studi  
(fonte Ufficio Ordinamenti Didattici)



## PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI

### 7. LE MOTIVAZIONI

Un CdS, come le creature viventi, è una entità che deve evolvere nel tempo, a seguito dei cambiamenti del contesto (inteso in senso ampio) in cui si situa. Ad esempio, possono intervenire nuove scoperte che rendono obsoleti non solo i contenuti dei singoli insegnamenti ma anche il prospetto delle attività formative fino alla caratterizzazione dei profili professionali corrispondenti all'obiettivo della formazione. Di notevole impatto sono anche le mutevoli condizioni del mercato del lavoro, che può presentare esigenze non più in linea con le caratteristiche del corso, addirittura fino al punto di non poter garantire livelli occupazionali significativi a chi ha conseguito il titolo di studio in certi ambiti disciplinari.

Per i motivi sopraddetti, il progetto di ogni CdS deve essere periodicamente riveduto per verificarne l'adeguatezza e, in caso di necessità, per aggiornarne i contenuti.

Naturalmente, questa operazione di revisione deve essere intrinsecamente coerente sia per quanto riguarda i contenuti del progetto che per quanto riguarda la corrispondente documentazione, in particolare quella che deve pervenire agli organismi di controllo sia dell'Ateneo che del Ministero, segnatamente a quelli che svolgono compiti di supporto nelle fasi di valutazione delle proposte (CUN e ANVUR).

### 8. LA SEQUENZA OPERATIVA

La sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di modifica dell'ordinamento didattico di un CdS già istituito è individuata come segue.

A. Il CdS svolge la fase istruttoria, che si compone di:

- a. consultazione delle PSI per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata secondo le modalità indicate nelle *Linee guida per la consultazione delle Parti Interessate*);
- b. revisione del progetto formativo del CdS, in particolare delle caratteristiche che lo contraddistinguono, quali i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; in questa fase, è necessario tenere conto degli esiti delle consultazioni delle Parti Interessate; inoltre potrà essere utile fare riferimento **alle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), al Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) e alle relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento;**



- c. verifica della coerenza del nuovo progetto con il *Piano Strategico* e con la *Politica per la Qualità dell'Ateneo*;
- d. confronto con corsi di studio nazionali (almeno con riferimento all'offerta formativa delle Università limitrofe) e internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS e studi di settore relativi alla figura professionale d'uscita.

La fase istruttoria si conclude con l'approvazione della proposta di modifica dell'Ordinamento Didattico del CdS interessato da parte del/dei Consiglio/i di Dipartimento coinvolto/i.

B. Le strutture interessate, sviluppando ulteriormente la suddetta proposta di modifica, predispongono, con la consulenza dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), una serie di documenti programmatici da far pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici:

- estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento che ha approvato il suddetto progetto;
- verbali di consultazione delle PSI;
- descrizione degli obiettivi formativi e delle figure professionali oggetto del nuovo CdS;
- piano di studi;
- verifica della sostenibilità della docenza in coerenza con i requisiti minimi ministeriali
- il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), da cui trarre evidenza delle motivazioni alla base della modifica dell'Ordinamento Didattico proposta.

L'Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la suddetta documentazione al "Tavolo di Ateneo per la Didattica" per una analisi documentale, a seguito della quale potrà essere rilasciato Nulla Osta alla fase successiva del processo, consistente nella stesura delle parti ordinamentali della scheda SUA-CdS (elencate in coda al paragrafo 5), secondo quanto indicato nella *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici* predisposta dal CUN (ultima versione).

Il Nulla Osta rilasciato dal suddetto Tavolo potrà essere corredato di suggerimenti e indicazioni per la redazione delle parti ordinamentali della SUA-CdS.

- C. Le strutture interessate fanno pervenire le nuove stesure delle Parti ordinamentali della SUA-CDS:
- a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi documentale al fine di emettere un parere istruttorio di correttezza formale che verifichi la completezza e adeguatezza della documentazione rispetto ai requisiti ministeriali;
  - b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, affinché possa/no effettuare idonea analisi documentale finalizzata alla formulazione del parere obbligatorio (prescritto dalle "Linee Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di



nuova istituzione per l'a.a. [di riferimento]" approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR) che, tuttavia, si ricorda essere non vincolante ai fini delle successive deliberazioni da assumere.

- D. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle strutture coinvolte l'istanza di modifica dell'Ordinamento del CdS interessato, nonché i due pareri di cui al precedente punto C, delibera/no in merito alla suddetta istanza. Per i corsi interdipartimentali si richiama la necessità di apposite delibere da parte di tutti i Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve pervenire su carta intestata del Dipartimento, corredata di tutti i documenti indicati in precedenza, completi di numero di protocollo e allegati in formato .pdf.
- E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella banca dati dell'offerta formativa le parti ordinamentali della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli Organi Collegiali.
- F. Gli Organi Collegiali, con le modalità di competenza, deliberano in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico del CdS.
- G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della proposta.

L'iter di approvazione procederà con il parere del CUN. In caso di richiesta di adeguamento (cambi di SSD o CFU oppure modifiche che attengano a profili sostanziali valutati negativamente dal CUN), l'Ateneo dovrà proporre il corso modificato nuovamente al parere del CUN. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, questi verrà rimandato all'Ateneo, che inoltrerà l'istanza alle strutture interessate. Le strutture interessate dovranno procedere con le appropriate modifiche, le quali, previo Nulla Osta rilasciato dal Tavolo di Ateneo per la Didattica, verranno sottoposte nuovamente (e per l'ultima volta) al vaglio del CUN per il tramite dell'Ufficio Ordinamenti Didattici.


## 9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA

**Allegato 2:** Schema della procedura di modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio già accreditati (fonte Ufficio Ordinamenti Didattici)

## ALLEGATO 2: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ

PRESIDIO DI QUALITÀ  
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
presidio.qualita@uniupo.it

ACCREDITATI.



## PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI

### 10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE

Nella costruzione del progetto formativo di un nuovo CdS ovvero nella revisione del progetto di un corso già accreditato occorre tenere ben presenti le seguenti avvertenze.

- a) Il progetto formativo del CdS deve rispondere al bisogno di formare il laureato (o laureato magistrale) dal punto di vista delle competenze richieste dai profili professionali di riferimento: solo in subordine a queste entrano in gioco anche i contenuti disciplinari.
- b) La sequenza logica che deve portare alla formulazione del progetto formativo è la seguente:
  - i. identificare il fabbisogno tramite consultazione delle PSI;
  - ii. definire le competenze che il laureato (o laureato magistrale) deve acquisire per soddisfare il fabbisogno;
  - iii. definire i risultati di apprendimento che lo studente deve raggiungere per acquisire quelle competenze;
  - iv. costruire il piano degli studi in modo coerente con il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti.
- c) Il progetto formativo e in particolare i passi della sequenza di cui al punto precedente devono essere descritti in modo chiaro, completo e preciso: ad esempio, deve essere chiaro il modo in cui si potrà utilizzare quanto si è appreso e deve essere chiaro come si possano raggiungere gli obiettivi formativi. A loro volta, questi devono non solo essere coerenti con quelli della classe ma calati nella specificità del CdS ed enunciati in modo preciso.
- d) Occorre armonizzare gli obiettivi del CdS con quelli europei: i nostri laureati devono avere competenze comparabili con quelle di altri laureati in Europa, per poter efficacemente competere nel mondo del lavoro al di fuori dei confini nazionali.

### 11. LO SCADENZARIO

Il Ministero, con decreto direttoriale, stabilisce annualmente le scadenze per la presentazione delle proposte di istituzione di nuovi CdS o di modifica dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati.

Le scadenze vengono comunicate ogni anno dall'Ufficio Ordinamenti Didattici in base alle indicazioni ministeriali.



	<b>Scadenza</b>	<b>Tipo di attività</b>
<b>Corsi di nuova istituzione</b>	Periodo invernale	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	Periodo invernale	Inserimento in banca dati della proposta riformulata, se richiesto dal CUN
	Periodo invernale	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

	<b>Scadenza</b>	<b>Tipo di attività</b>
<b>Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati</b>	Fine periodo invernale	Inserimento in banca dati SUA-CdS (RAD) della proposta
	Primavera	Completamento dell'iter di approvazione della proposta di modifica dell'ordinamento
	Primavera	Completamento della parte informativa della SUA-CdS

Come già riportato in precedenza, il Decreto Direttoriale n. 2711 del 22/11/2021 stabilisce anche i passi dell'iter di approvazione nei vari casi che si possono presentare:

- a) per quanto riguarda i corsi di nuova istituzione, a seconda dell'esito del parere del CUN;
- b) per quanto riguarda le modifiche dell'ordinamento di corsi già accreditati, a seconda dell'entità e della tipologia di modifiche proposte.

In dipendenza dallo scadenario fissato dal Ministero, l'Ateneo stabilisce le scadenze interne, anticipate rispetto a quelle ministeriali per dar modo di effettuare le operazioni di verifica e di compiere i necessari passi procedurali a livello di Ateneo.

Sarà cura dell'ufficio Ordinamenti Didattici, con cadenza annuale, comunicare per tempo le scadenze aggiornate.

Le scadenze indicative relative alle sequenze operative descritte nei paragrafi 5 e 8, coerenti con il rispetto delle disposizioni del Ministero per l'a.a. 2021-2022 risultano le seguenti: i mesi indicati sono quelli immediatamente precedenti l'anno accademico per il quale si chiede l'istituzione di un nuovo corso oppure la modifica di ordinamento.





	<b>Scadenza</b>	<b>Fase della sequenza operativa</b>
<b>Corsi di nuova istituzione</b>	Primavera	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; ipotesi di proposta di nuova istituzione; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS) e Nulla Osta del Tavolo di Ateneo per la Didattica
	Autunno	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale del documento <i>Progettazione del CdS</i>
	Autunno	C. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del nuovo corso
	Inverno	D. Verifica della documentazione da parte del PQA E. Inserimento in banca dati della proposta F. Deliberazione da parte degli Organi di Governo
	Inverno	G. Acquisizione del parere del NdV H. Acquisizione del parere del CoReCo
	Inverno	I. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta

	<b>Scadenza</b>	<b>Fase della sequenza operativa</b>
<b>Modifica dell'ordinamento di corsi già accreditati</b>	Primavera	A. Fase istruttoria (consultazione delle PSI; revisione del progetto formativo; coerenza con Piano Strategico; confronto con altri CdS, redazione RRC) e Nulla Osta del Tavolo di Ateneo per la Didattica
	Autunno	B. Predisposizione, approvazione e invio all'Amministrazione centrale delle parti ordinamentali della SUA-CdS del corso di cui si propone la modifica
	Inverno	C. Inserimento in banca dati della proposta di modifica
	Inverno	D. Deliberazione da parte degli Organi di Governo E. Completamento dell'inserimento in banca dati della proposta di modifica



Allo scopo di evitare che giungano agli OG e al NdV istanze non adeguatamente istruite e preventivamente dibattute, sia esternamente sia internamente all'Ateneo, o per le quali la verifica del rispetto dei requisiti minimi sia complessa, si consiglia di **considerare un percorso temporale di calendarizzazione delle attività strumentali alla proposta di attivazione di un nuovo CdS di un anno** tra il momento in cui si avviano i lavori di progettazione e il momento in cui si avanza formalmente la proposta.

## 12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento.

- D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012, “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” [https://www.cun.it/uploads/storico/dlgs\\_27012012\\_19.pdf](https://www.cun.it/uploads/storico/dlgs_27012012_19.pdf)
- D.M. n. 635 del 8 agosto 2016, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-08082016.aspx>
- D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx>
- D. M. n. 1154 del 10 ottobre 2021, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-2021.pdf>
- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari” [http://www.anvur.it/attachments/article/26/LG\\_AVA\\_10-8-17.pdf](http://www.anvur.it/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf)
- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, “allegati alle linee guida ANVUR” <https://www.anvur.it/attivit/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/>
- ANVUR, Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzioni per l’a.a. di riferimento
- CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici, a.a. di riferimento;



- Descrittori di Dublino, <http://www.quadrodeitoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=>
- schede SUA-CdS, <http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv>, Accedere al sito citato quindi selezionare il nostro Ateneo e successivamente il CdS desiderato.
- scadenze ministeriali per la presentazione di proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea o di modifica degli ordinamenti didattici emanate annualmente.

*Documento approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 19 giugno 2024*